

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 17/01/2020

FATTO

I ricorrenti, proposto vano reclamo preliminare e cointestatari di 3 BPF, di cui 2 sottoscritti il 27 maggio 1986 serie P di 500.000 lire ciascuno ed il terzo, serie Q/P, di 1 milione di lire, sottoscritto il 18 agosto 1986, chiedono la rivalutazione della liquidazione effettuata dall'intermediario (nella misura di 15.415,92) euro mediante l'applicazione dei tassi di interesse originariamente pattuiti e riportati sul retro dei titoli ed il conseguente pagamento.

L'intermediario eccepisce in memoria l'integrazione eteronoma delle condizioni originariamente previste per i 2 titoli emessi prima dell'emanazione del DM 13 giugno 1986 con quelle previste in tale fonte normativa e, quanto al restante BPF, emesso successivamente a tale data, l'applicabilità delle complesse condizioni remunerative esposte sulle parti visibili del titolo.

DIRITTO

Non può essere accolta la domanda relativamente ai primi 2 titoli in ragione del costante orientamento Arbitrale-traente origine da Cass. SU 13979/2007 - che considera legittima l'integrazione dell'originario contenuto del contratto per mezzo di sopravvenute disposizioni autoritative, quali quelle racchiuse nel DM citato nella parte espositiva, che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

,pur modificando le precedenti pattuizioni in senso sfavorevole al titolare del BPF, sono applicabili nel prosieguo del rapporto.

Quanto al restante buono, sottoscritto dopo l'entrata in vigore del decreto ripetutamente indicato, il Collegio osserva che , conformemente alla specifica domanda formulata dai ricorrenti ed in coerenza con il costante orientamento Arbitrale (per tutti si veda Collegio di Torino 7 febbraio 2018 n.3226), va accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno (per gli anni precedenti dovendosi, al contrario, applicare i nuovi tassi regolarmente apposti in conformità al DM 13 giugno 1986 sul retro del titolo).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI